

Provincia di Biella

Concessione di derivazione d'acqua, ad uso Energetico, mediante couso delle opere di presa di 1 sorgente tributaria del torrente Cervo, assentita al Comune di PIEDICAVALLLO con D.D. n° 333 del 04.04.2018. PRATICA PROVINCIALE n° 436BI.

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 333 del 04.04.2018

IL DIRIGENTE DI AREA

(omissis)

DETERMINA

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 05.02.2018 dal Sig. Carlo ROSAZZA PRIN, Sindaco pro tempore del Comune di Piedicavallo, relativo alla derivazione d'acqua pubblica in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella, la cui grave o ripetuta inosservanza comporterà l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 32 del DPGR 29 luglio 2003 n° 10/R, fatta salva ogni sanzione di legge;

Di assentire ai sensi degli artt. 2 comma 1 e 22 del DPGR 29 luglio 2003 n° 10/R nonché ai sensi della L.R 30 aprile 1996 n° 22 e s.m.i. in quanto applicabile, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, al Comune di Piedicavallo (codice fiscale 00390570026), con sede in Piedicavallo (BI) la concessione per derivare, mediante couso a termini dell'art. 29 del predetto regolamento regionale di opere di captazione esistenti ed in regolare esercizio, gestite da altro soggetto concessionario, una portata massima istantanea di litri al secondo 14 ed una portata media annua di litri al secondo 11, da una sorgente tributaria del bacino del torrente Mologna, in Comune di Piedicavallo (BI), ad uso energetico, ovvero per produrre, sul salto utile di metri 180, la potenza media nominale di Kw. 19,41 - con obbligo di restituzione integrale dell'acqua nella vasca di accumulo delle rete di acquedotto pubblico gestito dalla società Cordar Spa Biella Servizi. Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall'art. 24 comma 1 lettera b) del DPGR 29 luglio 2003 n° 10/R e s.m.i., dalla data del presente provvedimento di assenso e fino al 12 ottobre 2035, data di scadenza della concessione principale assentita con D.D. 13 ottobre 2005 n° 3.909, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare (omissis). Di estendere alla nuova utilizzazione idroelettrica la facoltà di deroga al rilascio del minimo costante deflusso vitale, espressamente prevista dall'art. 9 comma 4 del regolamento regionale approvato con DPGR 17 luglio 2007 n° 8/R e s.m.i., nel caso di derivazioni destinate a soddisfare esigenze idropotabili, accertato che le opere di captazione dell'acqua, esistenti ed in regolare esercizio, non possono essere modificate senza pregiudizio della fornitura al pubblico acquedotto e che l'attivazione della nuova utilizzazione a scopo energetico non può in nessun caso comportare pressione od aggravio di pressioni già in atto, alla fonte di alimentazione della derivazione d'acqua per uso potabile; (omissis).

Il Dirigente dell'Area Tecnica e Ambientale

Dr. Roberto CAPOBIANCO

Estratto Disciplinare di concessione n. 2.780 di Rep. del 05 febbraio 2018

ART. – 12 – RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Saranno eseguite e mantenute a carico del

concessionario tutte le opere necessarie, sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea, in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito. Il concessionario è tenuto all'esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione. L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora il monitoraggio documentasse un peggioramento dello stato ambientale del corpo idrico nel tratto influenzato dal prelievo, che possa compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione. Il concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli articoli successivi. E' fatta salva per l'Amministrazione concedente la possibilità di introdurre ulteriori disposizioni inerenti la risoluzione di problemi specifici di salvaguardia dell'ecosistema, con eventuale imposizione all'utente dell'obbligo di realizzare, a proprie spese e nei tempi che gli saranno prescritti, gli opportuni interventi di sistemazione, laddove si riconosca che la derivazione è causa dell'alterazione osservata. (omissis).

Il Responsabile del Procedimento
Istruttore Direttivo Tecnico
Geom. Lucio MENGHINI